

Alto Calore Servizi s.p.a.

Corso Europa, 41 – 83100 Avellino – C.F. e P.I. 00080810641
Tel. 0825-7941 – fax 0825-31105 - <http://www.altocalore.it>



Area Energizzazione Infrastrutture

Manutenzione ordinaria e straordinaria alle apparecchiature elettromeccaniche installate presso gli impianti di depurazione singoli e gli annessi impianti di sollevamento liquami gestiti dall'Alto Calore Servizi S.p.A. GESTIONE BIENNIO 2012-2014

CAPITOLATO D'APPALTO

GRUPPO DI LAVORO:

*

ALLEGATO n°:

03

SCALA:

DATA:

IL COORDINATORE DI ATTIVITA'

F.TO p.e.Francesco Saccardo

IL DIRETTORE PROCESSO DEPURAZIONE

F.TO dott. Sabino Aquino

Allegati:

1. Relazione;
2. Elenco Prezzi;
3. Capitolato;
4. Elenco impianti;
5. Piano di Sicurezza e Coordinamento

Area Energizzazione Infrastrutture

INDICE

CAPITOLO I° - OGGETTO E DISCIPLINA DELL' APPALTO	4
Art.1 - OGGETTO DELL' APPALTO	4
Art.2 - AMMONTARE DELL' APPALTO	6
Art.3 - DURATA DELL' APPALTO	6
Art.4 - SISTEMA DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI.....	6
Art.5 - PAGAMENTI.....	9
Art.6 - PREZZI CONTRATTUALI.....	9
Art.7 - PREZZI PER LAVORI ESEGUITI IN ECONOMIA O NON PREVISTI	10
Art.8 – REVISIONE PREZZI	10
CAPITOLO II° - CONTRATTO – DISPOSIZIONI D'ORDINE GENERALE	11
Art.9 – DOMICILIO DELL' APPALTATORE.....	11
Art.10 – CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE E CONDOTTA DEL SERVIZIO.....	11
Art.11 – OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI E NORME IN MATERIA DI APPALTO.....	12
Art.12 – STIPULA DEL CONTRATTO.....	12
Art.13 - DOCUMENTI CONTRATTUALI	12
Art.14 - PIANO DI SICUREZZA	13
Art.15 - CAUZIONE PROVVISORIA, DEFINITIVA E GARANZIE.....	14
Art.16 – DIVIETO DI SUBAPPALTO.....	15
CAPITOLO III° - CONTRATTO - ESECUZIONE.....	16
Art.17 – CONSEGNA DEI LAVORI	16
Art.18 – DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO E SORVEGLIANZA DELL' APPALTO.....	16
Art.19 – DETERMINAZIONE DEI LAVORI E TEMPI DI ESECUZIONE	17
Art.20 - RESPONSABILITA' DELL'IMPRESA NELL' ESECUZIONE DEL SERVIZIO	17
Art.21 – RAPPRESENTANTE DELL'IMPRESA SUI LAVORI	18
Art.22 – APPROVVIGIONAMENTO E CUSTODIA DEI MATERIALI, DELLE APPARECCHIATURE E DEI CANTIERI.....	18
Art.23 – DANNI DI FORZA MAGGIORE.....	19
Art.24 – SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI	20
Art.25 – VERBALE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI	21
Art.26 – TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI - SOSPENSIONI PROROGHE - PENALITA	21
Art.27 - CONTO FINALE.....	22
Art.28 - COLLAUDO PARZIALE E DEFINITIVO.....	22
Art.29 - ONERI E OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'IMPRESA.....	22
Art.30 - OBBLIGHI DELL'IMPRESA VERSO IL PERSONALE DIPENDENTE	23
Art.31 - RINVENIMENTI.....	24
Art.32 – BREVETTI D'INVENZIONE	24
Art.33 – ORDINE DA TENERSI NELL' ANDAMENTO DEI LAVORI, PROGRAMMA LAVORI E INTERFERENZE CON ALTRE IMPRESE	25
Art.34 – CONTRATTO DI LAVORO – DURATA GIORNALIERA DEI LAVORI – LAVORO STRAORDINARIO E NOTTURNO – INCIDENZA MANODOPERA - ONERI PER LA SICUREZZA.....	25
Art.35 – RESCISSIONE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	25

Art.36 – ESECUZIONE IN DANNO	26	
Art.37– ESPROPRIAZIONI	26	
Art.38– ANTICIPAZIONI ALL’ APPALTATORE	26	
Art.39– GARANZIE DEI RISCHI DI ESECUZIONE.....	26	
Art.40 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO.....	27	
Art.41 - CONTROVERSIE E RISERVE	27	
CAPITOLO IV° - QUALITA' E PROVENIENZA DEI MATERIALI - PRESCRIZIONI GENERALI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI		28
Art.42 - FORNITURE DELL’IMPRESA	28	
Art.43 - MATERIALI DI PROPRIETA’ DELL’ ALTO CALORE SERVIZI SpA	28	
Art.44 - CARATTERISTICHE DEI MATERIALI, DELLE APPARECCHIATURE E DEI MACCHINARI	29	
Art.45 - APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTROMECCANICHE	29	
Art.46 – LAVORI IDRAULICI	30	
Art.47 – DEMOLIZIONI E PICCOLI LAVORI EDILI	31	
Art.48 - COLLOCAMENTI IN OPERA.....	31	
Art.49 - COLORITURE E VERNICIATURE	32	
Art.50 - FORNITURE, MATERIALI E ATTIVITA’	33	
Art.51 - TRASPORTO A DISCARICA.....	33	

CAPITOLO I° - OGGETTO E DISCIPLINA DELL'APPALTO

Art.1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione dei servizi di manutenzione straordinaria alle apparecchiature elettromeccaniche installate presso gli impianti di depurazione comunali e gli impianti di sollevamento liquami gestiti tramite dall'Alto Calore Servizi S.p.A.

Di massima le attività comprendono: l'esecuzione della manutenzione straordinaria delle apparecchiature elettromeccaniche degli impianti di depurazione e degli impianti di sollevamento liquami gestiti.

Detti lavori consistono principalmente nella **manutenzione straordinaria** per la riparazione delle apparecchiature al fine di garantire l'efficienza degli impianti.

Per i lavori di straordinaria manutenzione necessari ad assicurare la funzionalità degli impianti, la ditta aggiudicataria delle opere dovrà intervenire tempestivamente, sia di giorno che di notte, in qualsiasi giorno dell'anno, anche nei giorni festivi, ed in qualsiasi condizione climatica ed atmosferica od in presenza di catastrofi naturali.

Inoltre si specifica:

interventi di manutenzione straordinaria comprendenti di massima le seguenti attività:

- Sostituzione componenti quadri (interruttori, sezionatori, contattori, strumenti, scaricatori);
- Fornitura e/o posa in opera di quadri di avviamento apparecchiature elettromeccaniche;
- Fornitura e/o posa in opera di apparecchiature elettromeccaniche nuove di fabbrica;
- Riparazioni presso Officina delle apparecchiature installate;
- Fornitura e/o posa di ricambi apparecchiature anche forniti dall'Amministrazione;
- Sostituzione componenti circuiti controllo (galleggianti, sensori, etc) anche forniti dall'Amministrazione;
- Sostituzione valvole, saracinesche, organi di convogliamento ed intercettazione, anche forniti dall'Amministrazione;
- Sostituzione e/o riparazione di tubazioni anche forniti dall'Amministrazione;
- Esecuzione di opere civili, pitturazione e di carpenteria connesse con la esecuzione degli interventi di cui ai punti precedenti e alla messa in sicurezza degli impianti e delle apparecchiature elettromeccaniche oggetto della presente;
- Fornitura di mano d'opera e mezzi d'opera per prestazioni da effettuarsi in economia eventualmente richieste dall'Amministrazione;
- Tutte le forniture e prestazioni necessarie a dare le opere compiute in ogni particolare e nuovamente pronte per l'esercizio.

Inoltre l'Impresa dovrà garantire mezzi e attrezzature necessarie all'esecuzione delle attività commissionate che, attraverso l'utilizzo di ogni più moderna ed avanzata risorsa tecnica (attrezzature, strumentazione, mezzi operativi, ecc.) consegua, nel pieno rispetto della sicurezza degli operatori, degli utenti e degli impianti, la massima tempestività d'intervento. Tenuto conto delle particolari caratteristiche dei servizi interessati dalle prestazioni in appalto, nonché della necessità per la Direzione Lavori di garantire la sicurezza e la piena efficienza degli impianti senza soluzione di continuità a garanzia dell'efficienza depurativa ed a salvaguardia della pubblica incolumità, l'Appaltatore dovrà garantire tale tempestività nella misura massima di ore 4 (quattro) dal momento della segnalazione di intervento effettuata da parte della Direzione Lavori ai recapiti telefonici fissi e mobili comunicate precedentemente dall'Appaltatore. Il mancato rispetto di tale tempistica porterà all'applicazione di quanto previsto all'art.26. Nel caso di situazioni di inadempienza, queste saranno contestate

singolarmente all'Appaltatore mediante fax o posta elettronica (e-mail) al fine dell'applicazione delle penalità previste e dell'addebito degli eventuali danni o maggiori costi sostenuti a causa del ritardato e/o mancato intervento;

La Ditta, con la stipula del contratto, conferma di aver preso conoscenza e di essere edotta della consistenza e della tipologia di tutti gli impianti, delle zone e delle condizioni di viabilità e di averne tenuto conto nella formulazione dell'offerta, unitamente a tutte le condizioni ed elementi locali che possono influire sulla prestazione da fornire.

La Direzione Lavori si riserva, in corso di validità del contratto, di poter aggiungere e/o sottrarre impianti senza che l'appaltatore possa avanzare opposizione o pretese di qualsiasi genere.

Si precisa che le prestazioni di manutenzione straordinaria non fanno parte di un complesso unitario ma saranno indipendenti fra loro, site in località diverse e potranno differenziarsi per caratteristiche tecniche, dimensioni, impegno esecutivo ecc. Esse formeranno l'oggetto di singole commesse affidate all'Appaltatore di volta in volta, sulla base delle esigenze della Direzione Lavori con appositi Ordini di Servizio.

Detti Ordini di Servizio saranno corredati della descrizione e dei tempi previsti per l'esecuzione degli interventi richiesti.

Gli O.d.S. saranno consegnati dalla Direzione Lavori all'Appaltatore, anche a mezzo fax.

Il tutto salve più precise indicazioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione Lavori, tenendo conto delle norme e delle leggi vigenti.

Le indicazioni del presente capitolato, del progetto e del relativo elenco prezzi, forniscono le caratteristiche di esecuzione delle opere oggetto del contratto.

Pertanto, nel corrispettivo saranno compresi e compensati tutti gli oneri attinenti alla realizzazione delle manutenzioni, restando a totale carico dell'impresa esecutrice ogni eventuale conseguente maggiore spesa tra cui a titolo esemplificativo:

- ◆ le spese per consulenze specifiche;
- ◆ spese per il controllo di qualità, relativo al laboratorio e relative certificazioni;
- ◆ spese per ogni altro onere relativo alla perfetta esecuzione dei lavori;
- ◆ oneri di acceleramento lavori e forniture in tempi abbreviati;
- ◆ danni a terzi dipendenti dalla esecuzione delle opere;
- ◆ eventuali oneri per l'ottenimento di pezzi di ricambio necessari e delle lavorazioni in tempi brevi e tali da garantire il servizio di distribuzione della risorsa idrica;
- ◆ ogni altro onere che non esplicitamente espresso e comunque non esplicitamente posto a carico dell'Amministrazione;
- ◆ rispetto dei piani di sicurezza fisica dei lavoratori in uno a quanto previsto dalla legge 626/94.

L'Alto Calore Servizi SpA, inoltre, al fine di garantire il proseguimento dei lavori di pronto intervento di manutenzione degli impianti, per esigenze connesse ai rapporti con i Comuni soci, si riserva la facoltà insindacabile di depennare od aggiungere impianti all'elenco costituente il presente appalto.

All'impresa aggiudicataria potrà essere richiesto di eseguire i lavori sopraelencati anche in altri impianti diversi da quelli previsti in contratto ma ad essi analoghi, e facenti parte della Provincia di Avellino e Benevento, agli stessi prezzi, patti e condizioni dei lavori aggiudicati.

Art.2 - AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo complessivo dei lavori a base d'asta compresi nel seguente appalto ammonta presuntivamente a €. **208.120,00** compreso I.V.A. di cui:

Manutenzione straordinaria (importo lavori a misura)	€	160.000,00
Oneri di sicurezza diretti 2,036% (importo incluso nei lavori a misura)		3.258
Oneri di sicurezza specifici	€	12.000,00
IMPORTO COMPLESSIVO DELLA MANUTENZIONE	€	172.000,00
IVA 21%	€	36.120,00
TOTALE IMPORTO DI GARA		208.120,00

Art.3 - DURATA DELL'APPALTO

La durata dell'appalto è fissata in anni 2 (due) a decorrere dalla data della stipula del contratto.

La Direzione Lavori potrà far ricorso alla consegna anticipata delle prestazioni rispetto alla data di stipula del contratto.

In tale caso la consegna anticipata delle prestazioni dovrà risultare da un apposito verbale stesso in concorso con l'Impresa e, dalla data di esso, decorrerà il termine utile per il compimento delle prestazioni, fissato comunque in anni 2 (due).

Sarà applicata la penalità di €. 250,00/giorno (duecentocinquanta/giorno), o frazione di giornata, nei casi in cui l'Impresa non garantisca, entro 4 ore (quattro) dalla richiesta anche telefonica della Direzione Lavori, il pronto intervento in qualsiasi momento della giornata, compresi i giorni festivi e prefestivi, oltre l'eventuale danno per colpa dell'Impresa generatosi per il mancato o tardivo intervento.

Per ogni giorno solare di ritardo sui tempi di ultimazione di ogni singola commessa sarà applicata una penale del 2% (due per cento) dell'importo netto della commessa medesima, con un minimo di €. 150,00/giorno (centocinquanta/giorno).

Le penali parziali saranno applicate al primo stato di avanzamento utile e successivo a quello rispetto a quando esse si concretizzano.

Qualora l'importo complessivo delle penali superi il 10% dell'intero ammontare netto dell'appalto, l'Amministrazione si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di risolvere il contratto e di far eseguire i restanti lavori da altra Impresa di fiducia, addebitando alla Ditta inadempiente gli eventuali maggiori costi e gli altri eventuali danni.

Art.4 - SISTEMA DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI

I lavori di cui al presente capitolato saranno affidati previa indizione di apposita procedura di gara aperta ai sensi dell'art. 81, commi 1 e 2, e dell'art. 82 del D.Lgs. 163/2006, al prezzo più basso. Considerata la particolare complessità tecnologica delle apparecchiature oggetto di manutenzione, nonché la necessità di garantire il funzionamento delle stesse senza soluzione di continuità a garanzia della pubblica e privata incolumità e degli obblighi normativi disciplinati dal d.lgs. 152/06 e ss.mm.ii, il concorrente dovrà dimostrare elevata professionalità ed esperienza nel settore, ed in particolare rispettare, a pena di esclusione dalla procedura di gara, le

Area Energizzazione Infrastrutture

condizioni minime inderogabili di seguito elencate:

- A. la perfetta conoscenza delle norme generali e particolari che regolano l'appalto**, di tutte le condizioni locali, nonché delle circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla determinazione dei prezzi e sulla quantificazione dell' offerta presentata per assumere l'appalto, ivi compresa l'ubicazione degli impianti e dello stato degli stessi, delle elettropompe installate, l'esistenza di discariche per i rifiuti, e in generale di tutto quanto necessario per la realizzazione di quanto previsto nel contratto in essere.
Il concorrente dovrà pertanto eseguire **sopralluogo obbligatorio** sugli impianti oggetto della presente procedura di gara;
- B. il possesso di Certificato di Camera di Commercio** da cui risulti:
- L'attivazione da almeno tre anni del settore di attività connesso con l'oggetto della gara;
 - L'inesistenza di dichiarazione di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o liquidazione coatta amministrativa (tale requisito dovrà essere posseduto nell'ultimo quinquennio per le ditte iscritte da almeno cinque anni o dalla data di iscrizione per le ditte iscritte da meno di cinque anni);
 - Dicitura antimafia ex articolo 10 Legge 31 maggio 1965 n. 575 e s.m.i.;
 - Abilitazione al rilascio di certificazioni ai sensi del Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008 n. 37 (ex legge 46/90).
- C. il possesso di Certificazione del Sistema Qualità UNI EN ISO 9001** specifico per attività di progettazione, costruzione, manutenzione, gestione e conduzione di fognature, impianti di sollevamento, di depurazione e di trattamento delle acque - Settore EA 28;
- D. il possesso di Certificazione del Sistema Gestione Ambientale UNI EN ISO 14001** specifico per attività di progettazione, costruzione, manutenzione, gestione e conduzione di fognature, impianti di sollevamento, di depurazione e di trattamento delle acque - Settore EA 28;
- E. il possesso di Certificazione del Sistema Gestione Sicurezza Aziendale in conformità alla normativa OHSAS 18001** specifico per attività di progettazione, costruzione, manutenzione, gestione e conduzione di fognature, impianti di sollevamento, di depurazione e di trattamento delle acque;
- F. il possesso di Certificazione attestante la qualifica di “Centro di Assistenza Tecnica” e/o “Officina autorizzata” e/o qualifiche similari**, rilasciati da primarie case costruttrici operanti nel settore del ciclo integrato delle acque, ed in particolare almeno da:
- n° 01 primaria casa costruttrice di elettropompe operante nel settore del ciclo integrato delle acque;
 - n° 01 primaria casa costruttrice di strumentazione ed apparecchiature di processo operante nel settore del ciclo integrato delle acque;
 - certificazioni di servizi similari ed in un unico appalto a servizio di un numero di impianti di sollevamento e/o depurazione non inferiori a 3 volte quelli oggetto di gara.

G. il possesso, entro i confini della Regione Campania, di una adeguata struttura adibita ad officina elettromeccanica, dotata almeno di quanto specificato di seguito :

DESCRIZIONE
Carroponte
Sala prove
Banco da lavoro con morsa
Tornio
Fresatrice
Estrattore
Equilibratrice dinamica
Sabbiatrice
Forno per prosciugamento ed essiccazione avvolgimenti motori
Misuratore d'isolamento

H. il possesso minimo delle seguenti attrezzature:

DESCRIZIONE
Saldatrice ad inverter
Motosaldatrice
Gruppo elettrogeno
Misuratore di portata ad ultrasuoni
Misuratore di isolamento (megaohmetro a 1000 V)
Apparecchiatura di allineamento laser per accoppiamento motore - pompa
Strumento per analisi vibrometriche, per la valutazione della condizione dei cuscinetti tramite metodo ad impulso d'urto
Strumento per analisi di temperature (fotocamera)
Strumento per la misura del valore della resistenza di isolamento a 500 e 1000 V;
Strumento rilevatore portatile ossigeno, gas infiammabili e tossici;

I. il possesso minimo dei seguenti autocarri :

- almeno n. 2 Automezzi con portata netta non inferiore a 10 Q.li;
- almeno n. 1 Autocarro munito di gru con portata di quest'ultima non inferiore a 10 Ton.

J. avere alle proprie dipendenze almeno:

- n. 1 Impiegato Tecnico laureato in Ingegneria;
- n. 2 Impiegati Tecnici Specializzati;
- n. 6 Operai Specializzati;
- n. 2 Saldatori muniti di patentino di qualifica rilasciato da enti accreditati per la realizzazione di

- saldature su acciaio a norma UNI EN 287-1:1993/A1:1999;
- n. 2 Elettrecisti muniti di attestato di qualifica PES (Persona Esperta) certificante l' idoneità ad operare sotto tensione in BT ed in prossimità di tensione in MT (CEI EN 50110 – CEI 11-27);
 - n. 2 addetti al primo soccorso muniti di attestato di formazione rilasciato ai sensi del D.M. 15.07.2003 n. 388;
 - n. 2 addetti antincendio muniti di attestato di partecipazione al corso di formazione di cui al D.M. 10 Marzo 1998.

La corrispondenza di quanto richiesto nel presente articolo, verrà accertata, prima di procedere all' emissione del verbale di aggiudicazione definitiva, da verifica diretta di persona appositamente incaricata dal Responsabile del servizio. Si precisa fin da ora che la mancanza di uno solo degli elementi sopra indicati, determinerà l' applicazione di quanto previsto dal d.lgs. 163/2006 e relativo regolamento di attuazione DPR 207/2010.

Art.5 - PAGAMENTI

All'appaltatore non sarà concessa alcuna anticipazione sull'importo del contratto.

All'appaltatore saranno corrisposti in corso d'opera, pagamenti in acconto, ogni qualvolta l'ammontare dei lavori eseguiti raggiungerà l'importo di € 20.000, al netto dell'eventuale ribasso contrattuale e delle ritenute così come previsto per legge e delle penali previste dal presente capitolato, e, comunque nel caso non si raggiunga il predetto importo, non oltre tre mesi dall' emissione dell'ultimo certificato di pagamento.

I pagamenti in conto da disporre per somme dovute e giustificate dai prescritti documenti saranno disposti mediante la redazione di uno stato di avanzamento delle opere realizzate.

Inoltre, l'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori

Art.6 - PREZZI CONTRATTUALI

Le prestazioni, sempre se regolarmente eseguite, saranno contabilizzate applicando i prezzi unitari della tariffa Elenco Prezzi, che costituisce parte integrante del presente Capitolato, al netto dello sconto applicato.

Per l'acquisto di tutti i ricambi non presenti nell'Elenco Prezzi, necessari all'esecuzione delle varie riparazioni (acquisto di: riduttori, schede elettroniche, sonde, ricambi specifici per il funzionamento di apparecchiature più complesse, ruote etc.), si applicheranno i prezzi di listino anno 2012 della Casa Costruttrice al netto del ribasso a base di gara.

Per l'intervento, sul sito di lavoro, da parte di personale specialistico delle ditte costruttrici o installatrici delle apparecchiature presenti, si applicheranno i prezzi di listino anno 2012 (diagnosi, riparazione, smontaggio e montaggio eventuale diaria) al netto del ribasso a base di gara.

I nuovi prezzi, di cui sopra, saranno determinati in contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e l'Impresa ed approvati dal Responsabile del Procedimento.

Le indicazioni e le prescrizioni del Capitolato non possono essere interpretate nel senso che sia escluso dagli obblighi dell'Impresa ciò che non è esplicitamente espresso e che pure è necessario per la compiutezza degli interventi richiesti: i prezzi, infatti, devono ritenersi comprensivi di tutto quanto occorre per l'esecuzione del servizio a perfetta regola d'arte ed anche degli oneri non dettagliati, ma necessari all'esecuzione delle opere, sia per quanto riguarda approvvigionamenti, trasporti, carico e scarico, immagazzinamenti presso depositi di proprietà dell'Amministrazione e/o dell'Appaltatore ed

altro, sia per quanto si riferisce ad opere provvisorie ed all'approntamento delle attrezzature dei cantieri e mezzi d'opera; pertanto, **nei prezzi di cui all'elenco prezzi allegato al progetto e parte integrante del presente capitolato, si intendono retribuiti tutti gli oneri conseguenti a smontaggio/rimontaggio e/o trasporto, carico/scarico di componenti e apparecchiature ovunque prelevati/trasportati.**

Per necessità di pubblico interesse la Direzione Lavori potrà ordinare l'esecuzione di determinati interventi con turni continuativi nell'intero arco delle 24 ore giornaliere, od anche soltanto in periodo notturno, intendendosi come tale quello intercorrente tra le 22,00 e le 6,00 di qualsiasi giorno dell'anno compresi i festivi.

In questi casi all'Impresa saranno riconosciute le seguenti maggiorazioni:

Prestazioni Ordinarie:

maggiorazioni per singola prestazione delle voci di elenco prezzi:

- | | |
|----------------------------|-----|
| a) lavoro feriale notturno | 15% |
| b) lavoro festivo diurno | 25% |
| c) lavoro festivo notturno | 30% |

Detta maggiorazione sarà calcolata avendo come base di riferimento le voci unitarie di elenco prezzi al netto del ribasso offerto dall'Impresa in sede di gara.

Art.7 - PREZZI PER LAVORI ESEGUITI IN ECONOMIA O NON PREVISTI

Per l'eventuale esecuzione di categorie di lavori non previste e per le quali non siano stati convenuti i prezzi corrispondenti, o si procederà al concordamento dei nuovi prezzi in analogia a quanto previsto dalle norme dell'articolo 163 del Regolamento sui LL.PP. n.207/2010, sulla direzione, contabilità e collaudo dei lavori dello Stato, ovvero si provvederà in economia con operai, mezzi d'opera e provviste forniti dall'impresa o da terzi.

Per le prestazioni in economia che la Direzione Lavori riterrà opportuno far eseguire, l'Impresa avrà l'obbligo di fornire la mano d'opera, i materiali occorrenti ed i mezzi d'opera necessari applicando i costi concordati tra le parti e sottoscritti in apposito documento integrativo al contratto principale.

Le prestazioni in economia diretta e i noleggi dovranno essere limitati allo stretto indispensabile; essi non verranno comunque riconosciuti e compensati se non corrisponderanno ad un preciso ordine ed autorizzazione scritta preventiva della Direzione dei Lavori.

I predetti lavori sono calcolati secondo i prezzi di elenco per l'importo delle somministrazioni fatte dall'impresa stessa, diminuiti del ribasso d'asta.

Prima della esecuzione dei lavori sarà redatto specifico documento, da considerarsi integrativo al contratto, che dovrà essere trasmesso ed accettato dal Responsabile del Procedimento e sottoscritto tra le parti.

Art.8 – REVISIONE PREZZI

I prezzi saranno fissi ed invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità per tutta la durata dell'appalto; non è, pertanto, ammessa alcuna revisione prezzi.

CAPITOLO II° - CONTRATTO – DISPOSIZIONI D'ORDINE GENERALE

Art.9 – DOMICILIO DELL'APPALTATORE

L'appaltatore dovrà eleggere nel contratto domicilio a tutti gli effetti presso la sede dell'Amministrazione appaltante

Art.10 – CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE E CONDOTTA DEL SERVIZIO

L'Impresa ove non conduca personalmente il servizio, deve farsi rappresentare, con il consenso della Direzione Lavori per mandato, da persona fornita dei requisiti di idoneità tecnica e morale, alla quale conferirà i poteri necessari per l'esecuzione del servizio a norma di contratto.

L'Impresa sarà sempre direttamente responsabile dell'operato del suo rappresentante.

Tutto il personale addetto al servizio dovrà essere di gradimento della Direzione Lavori che potrà richiedere, a suo insindacabile giudizio, l'allontanamento dai cantieri di qualsiasi addetto.

Le prestazioni richieste dovranno essere eseguite a perfetta regola d'arte ed in conformità ai progetti e alle prescrizioni contenute nel presente Capitolato, nel contratto e nei documenti di progetto; la Direzione Lavori potrà ordinare il rifacimento di quanto non eseguito in conformità alle disposizioni contrattuali, restando salvo il diritto della Direzione Lavori al risarcimento dei danni.

Le prestazioni, affidate con appositi Ordini di Servizio, dovranno essere iniziate tempestivamente e condotte con solerzia, con mezzi adeguati e nel rispetto dei tempi richiesti.

In caso di urgenza l'ordine potrà essere impartito verbalmente e sarà seguito, entro le successive 48 ore, da relativo Ordine di Servizio; l'Impresa dovrà dare immediata esecuzione a quanto ordinato ottemperandovi scrupolosamente.

Per tutta la durata dell'appalto, un incaricato responsabile dell'Impresa dovrà essere reperibile in qualsiasi ora, sia di giorno che di notte, ivi inclusi i giorni festivi e prefestivi, al recapito ed al numero telefonico che verrà comunicato alla Direzione Lavori in modo che possa disporre con la necessaria tempestività ed urgenza il pronto intervento dell'impresa.

L'Impresa è inoltre tenuta a dare preventiva comunicazione con lettera raccomandata di ogni variazione del recapito, del numero telefonico e dei nominativi dei suddetti incaricati.

Trascorsi cinque giorni dalla data indicata nell'ordinativo per l'inizio delle prestazioni richieste, qualora l'Impresa non le abbia efficacemente iniziate, la Direzione Lavori ha facoltà, salvo ed impregiudicato l'applicazione di quanto disciplinato all'art. 21, di affidare le prestazioni stesse ad altra Impresa, utilizzando per il relativo pagamento le disponibilità contrattuali.

Il ritardo nell'esecuzione degli interventi, come la mancata esecuzione degli stessi, non solleva l'Impresa dalle responsabilità civili e penali per eventuali incidenti o danni dipendenti da tali inadempienze.

I luoghi interessati dagli interventi dovranno risultare, al termine degli stessi, sgombri da attrezzi, materiali e rifiuti di qualunque specie; l'allontanamento di tali materiali e rifiuti, conseguenti agli interventi di cui sopra, sarà a completo carico dell'Impresa.

L'Impresa, pena l'annullamento e la mancata corresponsione della commessa, è tenuta, nell'eventualità che l'esecuzione della riparazione di una determinata apparecchiatura dia luogo a compensi pari o superiori al 70% del costo dell'apparecchiatura nuova, a darne comunicazione alla Direzione Lavori che potrà decidere di procedere alla sostituzione della stessa con una nuova dandone comunicazione all'Impresa.

L'Impresa prende atto che le opere da eseguire interferiscono con opere esistenti in esercizio; pertanto tutti gli interventi relativi dovranno essere condotti con particolare cautela e mediante l'adozione di tutti gli accorgimenti tecnici atti a garantire la stabilità delle opere e la continuità dell'esercizio; altresì l'Impresa non potrà pretendere alcun compenso per ritardi o intralci derivanti dalle necessità di esercizio degli Impianti stessi.

L'Appaltatore, per tutta la durata dell'appalto, dovrà garantire la disponibilità delle attrezzature, mezzi e materiali occorrenti per il corretto svolgimento del servizio.

Art.11 – OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI E NORME IN MATERIA DI APPALTO

L'appaltatore, con la firma del contratto, dichiara di conoscere integralmente le leggi vigenti in materia di impianti elettrici, impegnandosi all'osservanza delle stesse.

In particolare dovrà presentare una dichiarazione di conformità o di collaudo degli impianti così come prescritto dagli artt. 9 e 13 della legge 46/1990, per ogni lavoro effettuato che interessi modifiche di impianti esistenti in ottemperanza alla predetta legge

Art.12 – STIPULA DEL CONTRATTO

La stipula del contratto di appalto dovrà essere effettuata entro 30 (trenta) giorni dalla data di aggiudicazione della gara esperita, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, dell'avvenuta predisposizione del contratto stesso e con l'indicazione del termine ultimo, avente carattere perentorio, fissato per la stipula

Nel contratto sarà dato atto che l'impresa dichiara di aver preso conoscenza di tutte le norme previste nel presente Capitolato.

Se l'aggiudicatario non stipula il contratto definitivo nel termine stabilito, l'Amministrazione appaltante attiverà la procedura per l'incameramento del deposito cauzionale provvisorio prestato di cui al comma 1 del successivo articolo

Art.13 - DOCUMENTI CONTRATTUALI

L'appalto è regolato dai seguenti documenti:

- Capitolato d'Appalto;
- Elenco dei prezzi unitari;
- Piano di sicurezza e di coordinamento;
- Dichiarazione di possesso dei mezzi d'opera di cui all'art. 13 del presente Capitolato;

Oltre che dai precedenti documenti, si intendono parte integrante del contratto dalle le norme sotto elencate anche se non materialmente allegate:

1. Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e succ. mod. ed integr;
2. Legge 19.3.1990 n. 55 “nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso” e successive modificazioni;
3. Tutte le vigenti norme di legge in materia di prevenzione infortuni ed igiene sul lavoro quali, in particolare:
4. D.Lgs. n. 626 del 19.9.1994 “Attuazione direttive CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro” e successive modificazioni;
5. D.P.R. 224 del 24.5.1988 “Responsabilità da prodotto difettoso”;
6. Legge n. 186 del 1.3.1968 “Disposizioni concernenti la produzione dei materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni ed impianti elettrici ed elettronici” (costruzione a regola d'arte);
7. Legge n. 46 del 5.3.1990 “Norme per la sicurezza degli impianti”, e relativo Regolamento di

attuazione (D.P.R. 6.12.1991 n. 447) e successive disposizioni normative di integrazione;

8. Tutte le norme tecniche di sicurezza degli enti CEI, UNI, UNEL, nonché tutta la legislazione tecnica in materia di costruzione ed installazione dei materiali o l'esecuzione di lavorazioni oggetto del presente Capitolato;
9. Legge n. 791/1977 "Garanzie di sicurezza del materiale elettrico B.T.";
10. D.P.R. n. 459/96 — "Direttiva Macchine";
11. D. Lgs. 22/97 — "Attuazione norme direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/1962/CEE sugli imballaggi".

Le disposizioni contenute in tali documenti sono applicabili in particolare per tutto quanto non espressamente regolato, o descritto solo in parte, dal presente Capitolato e dalle pattuizioni contrattuali.

L'Impresa è tenuta, inoltre, all'osservanza di tutte le vigenti disposizioni di legge, regolamenti, norme, anche se non elencate, relative all'esecuzione delle opere secondo la "regola d'arte" e in condizioni di sicurezza.

Parimenti dovrà osservare tutte le norme regolamentari e le disposizioni emanate dalle Autorità Regionali, Provinciali, Comunali e dalla Pubblica Sicurezza, ivi comprese quelle relative alla prevenzione degli infortuni e dell'igiene sul lavoro, come meglio specificato successivamente.

Resta, pertanto, a carico dell'Impresa, senza alcun diritto di rivalsa nei confronti della Direzione Lavori qualsiasi onere, limitazione del servizio e spesa che possa derivare dal rispetto di tali norme e di altre prescrizioni emesse dalle autorità competenti, anche se per circostanze eccezionali e con validità temporanea, o da impedimenti connaturati al tipo di attività da svolgere quali traffico veicolare, autovetture in sosta, condizioni ambientali ecc., essendosi di ciò tenuto conto nella formulazione dei prezzi.

Art.14 - PIANO DI SICUREZZA

In applicazione delle norme vigenti, l'Impresa deve presentare alla Direzione Lavori, precedentemente alla stipula del contratto, e comunque entro 30 (trenta) giorni dall'eventuale verbale di consegna anticipata, il "Piano di Sicurezza", redatto da tecnico qualificato.

Il Piano dovrà contenere l'indicazione delle norme da applicare in riferimento alle particolari prestazioni da svolgere, delle attrezzature, mezzi, accorgimenti e modalità operative che intende utilizzare per lo svolgimento del servizio, nonché dei metodi di coordinamento che saranno adottati per la realizzazione, in sicurezza, delle opere da eseguire, anche nel caso di interventi di più ditte nello stesso cantiere.

L'obbligo della presentazione del Piano può essere assolto anche presentando più Piani purché comprendano l'intero arco del servizio e riguardino tutte le tipologie di intervento.

L'Impresa si obbliga altresì:

- ad attuare le necessarie misure di sicurezza a tutela dell'integrità fisica e della personalità morale dei lavoratori;
- a rendere edotti i lavoratori dai rischi specifici a cui sono esposti;
- a disporre e ad esigere che i singoli lavoratori osservino le misure di sicurezza ed usino i mezzi di protezione;
- a vigilare sui lavoratori per l'osservanza delle particolari norme vigenti in materia di sicurezza e igiene del lavoro.

In caso di grave inadempienza nell'attuazione delle norme di cui sopra, la Direzione Lavori si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del rapporto contrattuale per colpa dell'Impresa.

L'Impresa dovrà trasmettere, in copia, per conoscenza alla Direzione Lavori le denunce di infortunio

Area Energizzazione Infrastrutture

effettuate durante il periodo di esecuzione del servizio.

In caso di inosservanza di tale obbligo la Direzione Lavori applicherà una penale di Euro 3.000,00 (tremila).

Nel caso gli interventi manutentivi richiesti interferiscano con impianti in esercizio, la Direzione Lavori preliminarmente all'inizio del servizio, fornirà le indicazioni dei rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro in cui si andrà ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza da adottare in relazione alle attività previste. L'Impresa, nel formulare il proprio Piano di Sicurezza, dovrà tenere espressamente conto di quanto sarà indicato.

Il Piano (o i Piani) deve essere aggiornato nel caso di nuove disposizioni in materia di sicurezza ed in tutti gli altri casi già previsti dalla legislazione vigente ed ogni qualvolta, nel corso del servizio, si modificassero le modalità di esecuzione delle opere ovvero quando vengano ordinate nuove lavorazioni non previste o situazioni di operatività diverse dalle norme.

Agli obblighi espressi nel presente articolo sui piani di sicurezza, sono assoggettate anche le eventuali imprese subappaltatrici.

La corretta ed esatta applicazione del Piano ed in genere ogni adempimento ed accorgimento riguardanti la prevenzione di infortuni e di rischi di ogni genere, inerenti allo svolgimento del servizio, restano di esclusiva responsabilità dell'Impresa, ed in sottordine del suo Responsabile di cantiere, dei suoi preposti e di tutto il personale addetto al servizio.

E' salva in ogni caso la facoltà della Direzione Lavori, pur essendo estranea al processo produttivo ed alle derivanti responsabilità, di dare disposizioni integrative o di maggiori cautele che riterrà opportune, disposizioni alle quali l'Impresa è tenuta ad uniformarsi quale onere contrattuale a suo carico.

La presentazione del Piano di Sicurezza e i successivi eventuali adeguamenti e/o aggiornamenti rientra tra gli oneri generali dell'Appalto e quindi non dà diritto all'Impresa ad alcun compenso.

L'Impresa è altresì obbligata al rispetto di quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 626/1994 e successive modificazioni ed integrazioni e D.Lgs. 81/2008.

Art.15 - CAUZIONE PROVVISORIA, DEFINITIVA E GARANZIE

a) Cauzione provvisoria:

La ditta, per la partecipazione alla gara, è tenuta a prestare polizza provvisoria nella misura del 2% dell'importo a base d'asta costituita - in alternativa da:

- a) fidejussione bancaria;
- b) polizza assicurativa, rilasciata da imprese di assicurazione regolarmente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni regolarmente comprese nell'apposito elenco;
- c) polizza assicurativa rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica”.

b) Cauzione definitiva:

La cauzione definitiva da prestare prima della stipula del contratto è stabilita nella misura del 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; la mancata costituzione della stessa determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della Direzione Lavori.

Essa dovrà essere costituita mediante una fidejussione bancaria o polizza fidejussoria, emessa da parte di primari Istituti di Credito o Imprese di Assicurazioni regolarmente autorizzate, con l'osservanza delle norme di legge vigenti in materia.

La fidejussione dovrà essere prestata per un tempo pari alla vigenza del contratto, maggiorata del tempo necessario per il collaudo e relativa approvazione.

La cauzione è stabilita a garanzia dell'esatto adempimento dell'Impresa di tutte le obbligazioni contrattuali e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, fatto salvo il risarcimento di ogni danno eccedente l'importo cauzionale che da tale inadempimento derivasse, nonché delle maggiori somme che la Direzione Lavori abbia eventualmente pagato, durante l'esecuzione dell'appalto, in confronto ai risultati della liquidazione finale a saldo e di quant'altro dovuto a qualsiasi titolo da parte dell'Impresa.

In tutti i predetti casi la Direzione Lavori ha il diritto di disporre della cauzione e di ogni altra somma comunque ancora dovuta all'Impresa, salvo l'esperimento di ogni ulteriore azione a tutela dei propri interessi.

La cauzione definitiva verrà svincolata dalla Direzione Lavori dopo l'approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione.

L'Impresa dovrà inoltre provvedere alla copertura di tutti i rischi derivanti dall'esecuzione dei lavori, compresa la responsabilità civile per danni arrecati ad opere della Direzione Lavori esistenti o a terzi nell'esecuzione degli stessi lavori, con primaria compagnia di Assicurazione, dalla data di consegna fino alla data di approvazione del Certificato di Collaudo o di regolare esecuzione, come sotto specificato:

c) assicurazione delle opere oggetto dell'appalto:

la garanzia dovrà essere prestata in forma "all risks" per un capitale pari all'importo netto contrattuale;

d) assicurazione della responsabilità civile:

la garanzia dovrà coprire tutti i rischi derivanti dall'appalto, per danni cagionati ad opere esistenti o a terzi in generale (senza esclusioni di sorta per il riconoscimento di tale qualifica), con un massimale minimo di Euro 500.000,00 (diconsi euro cinquecentomila) per ogni sinistro.

Entrambe le coperture di cui sopra dovranno espressamente richiamarsi al contenuto del presente Capitolato d'Oneri, di cui la Società assicuratrice dichiarerà di aver preso visione e quindi di ben conoscere.

L'Impresa, prima dell'inizio dei lavori, è tenuta a rilasciare alla Direzione Lavori copia di tutte le polizze.

L'Impresa si impegna direttamente, per il tramite della sua Compagnia di Assicurazioni, a garantire e rilevare volontariamente la Direzione Lavori (Art. 105 CPC) da qualunque pretesa, azione, domanda, molestia od altro che possa essere avanzata da Terzi, in dipendenza degli obblighi derivanti dal presente capitolato d'onere e prestazionale o per mancato adempimento dei medesimi o comunque in conseguenza diretta dell'appalto stesso.

Art.16 – DIVIETO DI SUBAPPALTO

Non è consentito il subappalto se non dietro specifica richiesta inoltrata all'Alto Calore Servizi S.p.A. e previa accettazione dell'ente. In tal caso è fatto obbligo all'aggiudicataria di depositare, presso

L'Amministrazione, il contratto di subappalto, unitamente alla certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei necessari requisiti, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio delle relative prestazioni.

Non è possibile comunque subappaltare più del 30% dell'oggetto del presente capitolato.

La ditta subappaltatrice deve specificare quali attività vengono subappaltate.

Nel caso in cui il subappalto sia stato autorizzato, l'Amministrazione provvede a corrispondere i pagamenti direttamente all'appaltatrice, che ha l'obbligo di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

E' vietata la cessione del contratto.

Non sono comunque considerati sub-appalti le forniture di materiali, che non sono di produzione dell'Impresa

CAPITOLO III° - CONTRATTO - ESECUZIONE

Art.17 – CONSEGNA DEI LAVORI

La consegna dei lavori avverrà entro 30 (trenta) giorni dalla data di stipulazione del contratto di appalto. E' sancito che la consegna dei lavori avvenga con le modalità prescritte dagli art. 153, 154 e 155 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. n°163/2006 “Codice dei contratti pubblici”.

Sempre in analogia a quanto sancito per l'esecuzione dei LL.PP., in caso di urgenza il Responsabile del Procedimento autorizza il direttore dei lavori altresì, ai sensi dell'[articolo 11, comma 9, del codice](#), il direttore dei lavori alla consegna dei lavori subito dopo che l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace.

Art.18 – DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO E SORVEGLIANZA DELL'APPALTO

La Direzione Lavori provvederà a nominare un proprio responsabile del servizio (Direttore dei Lavori) avente il compito di controllare la perfetta osservanza, da parte dell'Impresa, di tutte le disposizioni contenute nel contratto e di quelle richieste dalla Direzione Lavori nel corso delle prestazioni del servizio per l'esecuzione a regola d'arte delle opere da realizzare; **il Direttore dei Lavori potrà avvalersi di collaboratori** delegati a rappresentarlo nello svolgimento delle attività di coordinamento e sorveglianza dell'appalto.

L'attività del Direttore dei Lavori si esplica in interventi attivi e dispositivi posti in essere mediante Ordini di Servizio, istruzioni scritte o verbali impartite in cantiere.

Al Direttore dei Lavori è affidata anche la speciale responsabilità dell'accettazione dei materiali, della buona e puntuale esecuzione degli interventi in conformità ai patti contrattuali, pertanto, lo stesso prenderà l'iniziativa di ogni disposizione necessaria affinché gli interventi siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità a quanto richiesto.

Resta inteso che l'Impresa rimarrà sempre e comunque responsabile dell'esecuzione del servizio.

Art.19 – DETERMINAZIONE DEI LAVORI E TEMPI DI ESECUZIONE

Determinazione dei lavori:

Le prestazioni del servizio di manutenzione straordinaria non fanno parte di un complesso unitario ma sono indipendenti fra loro, site in località diverse differenziate per caratteristiche tecniche, dimensioni, impegno esecutivo ecc.

Per cui, queste ultime formeranno l'oggetto di singole commesse affidate all'Appaltatore di volta in volta, sulla base delle esigenze della Direzione Lavori con appositi Ordini di Servizio; pertanto, i lavori che l'impresa dovrà eseguire saranno stabiliti con disposizione scritta dei Direttori dei Lavori, previo benessere del relativo Responsabile del Procedimento.

In casi eccezionali l'ordine può essere verbale e dovrà, comunque essere tramutato in ordine scritto nei successivi cinque giorni.

Non saranno contabilizzati e riconosciuti i lavori eseguiti senza la preventiva autorizzazione.

Tempi di esecuzione dei lavori:

Per i lavori di manutenzione straordinaria, in ogni disposizione scritta (Ordine di Servizio), di cui ai commi precedenti, verrà indicato anche il termine ultimo di esecuzione dello specifico lavoro.

Tale termine sarà definito in contraddittorio, avendo in conto le necessità della permanenza in efficienza del servizio, nel rispetto di quanto previsto nel presente capitolato e nei dispositivi specifici di settore, con particolare cura del rispetto delle normative in materia di sicurezza degli impianti, di cose e persone anche in previsione di eventuali danni a terzi.

Inoltre, l'Alto Calore Servizi SpA si riserva, senza che l'appaltatore possa vantare alcun indennizzo, di rivolgersi ad impresa di fiducia per l'esecuzione di lavori urgenti ed indifferibili, nel caso che l'appaltatore stesso non dia immediato riscontro alla segnalazione di intervento pervenutagli dalla Direzione Lavori

Art.20 - RESPONSABILITA' DELL'IMPRESA NELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO

L'Impresa si assume la completa responsabilità, ad ogni effetto di legge civile o penale, dell'esecuzione del servizio e sarà l'unica responsabile degli interventi a lei affidati, dei materiali fruiti e dei mezzi ed attrezzi all'uopo apprestati sia direttamente che indirettamente.

L'Impresa, in ottemperanza alle disposizioni contenute nel DM 37/2008, che dovessero avvenire anche nel corso dell'appalto, **è tenuta al rilascio del certificato di conformità** al termine di ogni singola commessa che comprenda interventi per cui il certificato stesso, a norma di legge, debba essere rilasciato.

L'Impresa potrà organizzare e provvedere alla conduzione del servizio nel modo e con i mezzi che riterrà più idonei ed adeguati, nel rispetto delle disposizioni di legge e di contratto.

La Direzione Lavori si riserva il diritto di controllare con saltuarietà e con continuità tutti gli interventi nelle diverse fasi di esecuzione.

Resta, tuttavia, inteso e convenuto che tutti indistintamente gli interventi connessi alla corretta conduzione degli stessi, non potranno mai ed in alcun modo comportare responsabilità a carico della

Direzione Lavori.

La presenza sul luogo del personale della Direzione Lavori di coordinamento e sorveglianza, l'approvazione degli elaborati esecutivi e l'accettazione dei materiali non limitano, né riducono, la piena e incondizionata responsabilità dell'Impresa.

L'Impresa, è responsabile, a tutti gli effetti, dell'esatto adempimento delle condizioni di contratto e della perfetta esecuzione e riuscita delle opere affidatele, restando inteso esplicitamente che le prescrizioni contenute nel Capitolato sono da essa riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi; la loro osservanza non limita quindi, né riduce comunque, la sua responsabilità.

L'Impresa è in ogni caso tenuta a rifondere ogni e qualsiasi danno, comunque dipendente dagli interventi effettuati, che fosse subito dalla Direzione Lavori e da terzi, e a sollevare la medesima da ogni conseguente richiesta.

Per danni arrecati agli impianti la Direzione Lavori provvederà a trattenere sui certificati di pagamento relativi al presente appalto l'importo delle spese occorrenti per il ripristino degli impianti danneggiati oppure, previo accertamento dell'idoneità tecnica e dell'affidabilità operativa, ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori, inviterà l'Impresa ad eseguire direttamente la riparazione dei danni causati addebitando in contabilità il costo di eventuali interventi dei propri collaboratori.

Art.21 – RAPPRESENTANTE DELL'IMPRESA SUI LAVORI

L'appaltatore ha l'obbligo di risiedere, o far risiedere permanentemente sui cantieri un suo legale rappresentante con ampio mandato.

Inoltre, la ditta aggiudicataria delle opere dovrà indicare il recapito telefonico del suo Legale Rappresentante e del Responsabile Tecnico ed assicurarne la loro reperibilità, ovvero dei suoi delegati con poteri decisionali in qualsiasi ora del giorno e della notte, compreso i giorni festivi, ed in qualsiasi giorno dell'anno.

Detti rappresentanti dell'Impresa dovranno essere anche autorizzato a far allontanare dalla zona dei lavori, dietro semplice richiesta della Direzione dei Lavori, assistenti ed operai che non riuscissero di gradimento della stessa D.L..

L'appaltatore, inoltre, è tenuto, dietro semplice richiesta della Direzione dei Lavori e senza che questa sia tenuta a giustificare i motivi, a provvedere all'immediato allontanamento di qualsiasi suo rappresentante, pena la rescissione del contratto e la richiesta di rifusione dei danni e spese conseguenti.

L'Impresa deve tempestivamente comunicare alla Direzione Lavori le generalità del suo Legale Rappresentante, del Responsabile Tecnico e del personale (capo squadra, operai,...) presenti ed utilizzati per le diverse lavorazioni.

Art.22 – APPROVVIGIONAMENTO E CUSTODIA DEI MATERIALI, DELLE APPARECCHIATURE E DEI CANTIERI

Approvvigionamento e custodia dei materiali e delle apparecchiature.

Qualsiasi materiale e/o apparecchiatura oggetto delle attività di cui al presente appalto dovrà essere presa in carico dall'Impresa e/o dal suo rappresentante che ne assumerà la completa responsabilità per tutto il tempo delle lavorazioni, incluso i tempi di trasporto e di smontaggio/rimontaggio da e nei siti indicati dalla Direzione Lavori.

La custodia delle apparecchiature e/o componenti oggetto delle lavorazioni di cui al presente

capitolato sono a totale responsabilità e onere dell'Impresa ovunque queste si trovino per tutto il tempo delle lavorazioni incluso i tempi di deposito.

Nei prezzi, se non diversamente in essi indicati, si intendono retribuiti tutti gli oneri conseguenti a smontaggio/rimontaggio e/o trasporto, carico/scarico di componenti e apparecchiature ovunque prelevati/trasportati.

Le apparecchiature che necessitano di revisione e/o attività presso laboratori e/o officine (della società appaltante, Impresa o terze società, ecc.), movimentate a cura e spese dell'Impresa, **alla presenza di funzionari incaricati dalla Direzione Lavori e/o dall'Alto Calore Servizi SpA, saranno aperte, smontate, verrà verificata l'efficienza e la eventuale necessità di sostituire pezzi di ricambio o di attuare attività** specifiche per la rimessa in ottimale funzionamento della stessa apparecchiatura.

I pezzi di ricambio e le attività eventualmente individuate verranno ordinate dall'Impresa a sua totale responsabilità anche in relazione ad errori di ordinazione e o danni conseguenti al trasporto delle forniture richieste.

La consegna tardiva di pezzi di ricambio non dipendente dalla volontà dell'Alto Calore Servizi SpA non dà alcun diritto all'Impresa firmataria del contratto ad alcun maggior compenso,

Apertura e custodia dei cantieri.

Successivamente alla consegna del singolo lavoro a mezzo Ordine di Servizio, l'Impresa avrà l'obbligo di aprire, presso il sito interessato il cantiere secondo quanto previsto nei documenti della sicurezza, in osservanza con le normative esistenti di settore e in materia di sicurezza dei cantieri e in accordo con la Direzione Lavori.

La responsabilità e le spese conseguenti all'organizzazione del cantiere, delle aree di stoccaggio dei materiali e dei mezzi necessari alla realizzazione delle attività oggetto dell'appalto, anche per i periodi in cui, come meglio descritto nello specifico articolo si dovrà svolgere i lavori in concomitanza con la presenza in sito di personale interno all'Alto Calore Servizi SpA e/o di terze imprese, resterà a totale carico dell'Impresa.

La direzione del cantiere è assunta dal rappresentante dell'Impresa fin dalla accettazione dell'Ordine di Servizio garantendo quanto previsto nell'art. 33 del presente capitolato.

Detto rappresentante dell'Impresa dovrà essere iscritto all'Albo della rispettiva categoria e dovrà prestare con continuità la propria opera sui lavori garantendo la presenza continua sul cantiere.

Il rappresentante dell'Impresa avrà anche il compito di "Direttore del Cantiere" e, pertanto, sarà, insieme all'Appaltatore, responsabile dell'applicazione di tutte le norme di legge vigenti soprattutto nel campo della prevenzione antinfortunistica con particolare attenzione agli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 494/1996 e s.m. che interessino le opere che l'Appaltatore dovrà eseguire.

L'Appaltatore e il rappresentante dell'Impresa, da esso nominato, assumono quindi sopra sé la responsabilità penale e civile, piena ed intera, derivante da qualsiasi causa e motivo e in special modo per infortuni, in dipendenza del presente appalto.

Art.23 – DANNI DI FORZA MAGGIORE

Non sarà accordato all'Impresa alcun indennizzo per perdite, avarie o danni da lei subiti, per qualsiasi causa, durante l'attività prevista dal presente appalto e per il relativo periodo di validità.

Art.24 – SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI

Sospensione dei lavori

Il tempo per l'esecuzione dei lavori definito con le modalità di cui all'art. 19 del presente capitolato si intende tenere conto dei tempi di approvvigionamento dei materiali e dei mezzi necessari ad espletare le attività specifiche e quindi nessuna proroga potrà essere concessa per tali motivazioni.

E' fatta salva la possibilità in casi eccezionali e imprevedibili che l'Impresa possa avanzare richiesta di sospensione dei lavori.

Avuto in debito conto la natura pubblica del servizio reso dall'Alto Calore Servizi SpA agli utenti distribuiti nei territori dei 127 Comuni soci e dalla priorità che il mantenimento in efficienza di tale servizio assume, trattandosi della distribuzione di una risorsa primaria per la vita umana, la Direzione Lavori valuterà l'accogliibilità della richiesta e a suo insindacabile giudizio potrà rifiutarla; in conseguenza di tale rifiuto l'Impresa si impegna a garantire le forniture e le attività richieste come stabilite dal presente capitolato.

Tutte le fasi di richiesta e rifiuto e/o accoglimento della sospensione e la sospensione dei lavori stessi dovranno essere documentate da note che descrivano le motivazioni alla base delle richieste e delle scelte effettuate.

In caso di accoglimento della richiesta di sospensione temporanea dei lavori, con ordine di servizio del Direttore lavori è ammessa la sospensione totale o parziale dei lavori nei casi e secondo le modalità di cui all'art. 133 del D.P.R. n. 554/1999 e s.m. ed all'art. 24 del Capitolato generale dei lavori pubblici approvato con D.M. n. 145/2000 ed in particolare, è possibile, a discrezione del Direttore lavori, specificare nel dettaglio, motivandoli adeguatamente, i periodi di interruzione specialmente se dovuti ad andamento stagionale sfavorevole; in tal caso dovrà essere inserita la seguente dicitura: "Si precisa sin d'ora che le interruzioni considerate nel tempo contrattuale in relazione alle condizioni climatiche stagionale sfavorevoli sono quelle di seguito indicate in relazione alle distinte zone climatiche:

- 1) Località con altitudine fino a 400 m. s.l.m.: periodo di interruzione dal 15 dicembre al 15 febbraio;
- 2) Località con altitudine compresa fra 400 e 1000 m. s.l.m.: periodo di interruzione dall'1 dicembre all'1 marzo;
- 3) Località con altitudine superiore ai 1000 m. s.l.m.: periodo di interruzione dal 15 novembre all'1 aprile."

Si conviene che i termini contrattuali tengano già conto anche delle eventuali sospensioni estive così come individuate nei contratti collettivi di lavoro.

Assumerà, su quanto prima esposto, carattere di priorità, comunque e in modo insindacabile, la necessità della più volte richiamata garanzia del servizio idrico all'utenza; in tale ottica i periodi sopra definiti saranno annullati se ricorre la necessità di eseguire le forniture e/o lavorazioni.

Per la sospensione disposta nei casi, modi e termini sopra descritti non spetterà all'Appaltatore, in nessun caso, alcun compenso e/o indennizzo.

La durata del periodo della sospensione non sarà calcolata nel termine fissato per l'ultimazione dei lavori.

Ripresa dei lavori

Cessate le cause che hanno portato alla stesura del verbale di sospensione lavori, la Direzione Lavori, a suo insindacabile giudizio e secondo le norme di legge specifiche provvederà a redigere

Area Energizzazione Infrastrutture

idoneo “Verbale di ripresa lavori” che sarà esaustivo rispetto alle modalità e tempi della cessazione delle cause di impedimento dichiarate nel verbale di sospensione e causa della stessa.

I verbali di sospensione e ripresa dei lavori saranno firmati dalla Direzione Lavori e del rappresentante dell’Impresa e, successivamente, inviati al Responsabile del Procedimento entro cinque giorni dalla data di redazione.

Art.25 – VERBALE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Eventuali proroghe del termine di esecuzione dei lavori potranno essere concesse dall’Amministrazione appaltante a suo insindacabile giudizio su richiesta espressa dell’Appaltatore formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine di esecuzione dei lavori e comunque almeno 30 giorni prima la scadenza del termine medesimo e sempre che il ritardo nella prosecuzione dei lavori dipenda da fatti non a lui imputabili e nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 26 del Capitolato generale dei lavori pubblici approvato con D.M. n. 145/2000.

A norma dell’art. 199 del D.P.R. n° 207/2010 e s.m. l’appaltatore deve dare all’Amministrazione Direzione Lavori formale comunicazione dell’avvenuta ultimazione dei lavori.

Art.26 – TEMPO UTILE PER L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI - SOSPENSIONI PROROGHE - PENALITÀ

Il tempo utile per l’esecuzione di tutti i lavori è fissato in anni DUE dalla data del verbale di Consegna o, in caso di consegna frazionata, dell’ultimo verbale di consegna parziale o a completamento dell’importo previsto in sede di gara.

Per le eventuali sospensioni dei lavori si applicheranno le disposizioni di cui agli articoli precedenti.

La data di ultimazione dei lavori risulterà dal relativo certificato che sarà redatto a norma dell’art. 154 del Regolamento di esecuzione del D.Lgs. n°163/2006 (d.P.R. n°207/2010).

La penale pecuniaria, è così di seguito stabilita:

- pronto intervento manutentivo: se l’impresa non si attiva entro un’ora dall’avvenuta ordinazione dell’esecuzione dell’intervento, per ogni ora di ritardo si provvederà ad applicare una pena pecuniaria di € 50/ giorno;
- se la ditta aggiudicataria non provvederà ad intervenire entro le tre ore successive dall’avvenuta chiamata, il Alto Calore Servizi SpA provvederà ad effettuare l’intervento richiesto con altra ditta senza che l’impresa aggiudicataria dell’appalto possa vantare alcun credito, applicando, contestualmente una pena pecuniaria pari a:
 - ☐ € 50/giorno per il primo mancato intervento nel corso di svolgimento dell’intero contratto;
 - ☐ € 60/giorno per il secondo mancato intervento nel corso di svolgimento dell’intero contratto;
 - ☐ € 70/giorno per il terzo mancato intervento nel corso di svolgimento dell’intero contratto.

Successivamente, l’Alto Calore Servizi SpA ha la facoltà di rescindere il contratto in essere secondo quanto previsto nello specifico articolo.

Inoltre, se non la ditta non completa i lavori nei tempi stabiliti per ogni singolo intervento, si applica una ulteriore penale di lire € 50/giorno.

La penale sarà annotata dal Direttore dei Lavori nel registro di contabilità e potrà essere computata a debito dell’impresa anche negli stati d’avanzamento.

L’impresa resta altresì responsabile di eventuali danni arrecati all’ Amministrazione per i mancati adempimenti contrattuali.

Art.27 - CONTO FINALE

Il conto finale, inteso come ultimo certificato di pagamento, sarà redatto entro un mese dalla data del verbale di ultimazione.

Con la firma del conto finale l'Impresa ne accetta l'ammontare e rinuncia a qualsiasi altra richiesta e pretesa.

Le operazioni di collaudo o di regolare esecuzione, ivi compresa l'emissione del relativo certificato, dovranno essere completate entro 3 (tre) mesi decorrenti dalla data di ultimazione del servizio.

Le spese per le operazioni di collaudo o di regolare esecuzione sono a carico dell'Impresa, che dovrà mettere a disposizione tutte le apparecchiature ed i mezzi occorrenti nonché fornire la necessaria assistenza e quanto altro occorra allo scopo.

Resta comunque inteso che l'approvazione del collaudo o di regolare esecuzione non esonera l'Impresa dalle responsabilità a suo carico.

Art.28 - COLLAUDO PARZIALE E DEFINITIVO

Collaudo parziale

Il collaudo parziale delle singole forniture e/o attività assegnate dalla direzione Lavori, secondo il Programma dei Lavori, ed accettate dall'Impresa, avverrà attraverso la redazione del certificato di regolare esecuzione parziale; il predetto certificato va emesso comunque non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

Tutti gli oneri afferenti il collaudo dei singoli lavori e le spese relative sono a carico della ditta aggiudicataria delle opera.

Tanto nel corso de lavori, quanto dopo l'ultimazione resta in facoltà dell'Amministrazione disporre il funzionamento parziale o totale delle opere di ogni genere eseguite senza che l'assuntore possa opporsi o affacciare diritti o pretese di sorta.

In tal caso l'Amministrazione appaltante disporrà di un pre-collaudo tecnico provvisorio, redatto dal Direttore dei Lavori, allo scopo di riconoscere se le opere siano state eseguite con le regole d'arte e secondo le prescrizioni tecniche del contratto, e sia possibile e quando di farne uso.

Tale pre-collaudo tecnico provvisorio sarà fatto constatare da un processo verbale da compilarsi in contraddittorio con l'appaltatore.

Collaudo definitivo

Il collaudo definitivo (complessivo) delle opere avverrà attraverso la redazione del certificato di regolare esecuzione; il predetto certificato va emesso, contestualmente al conto finale, e comunque non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

Tutti gli oneri afferenti i collaudi di cui sopra e le spese relative sono a carico della ditta aggiudicataria delle opera.

Tale collaudo definitivo potrà essere emesso esclusivamente all'avvenuto collaudo parziale di tutte le singole forniture e/o attività assegnate dalla direzione Lavori, secondo il Programma dei Lavori, ed accettate dall'Impresa, e alla disponibilità di tutti i documenti relativi ai collaudi parziali.

Art.29 - ONERI E OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'IMPRESA

L'Impresa dovrà garantire la continua disponibilità, per tutta la durata dell'appalto, delle

attrezzature, mezzi e materiali occorrenti per l'esecuzione di tutti gli interventi commissionati nonché di attrezzatura officina e delle attrezzature speciali che risultino necessarie per la realizzazione delle opere e l'esecuzione di qualsiasi lavorazione, anche di tipo particolare, ad esse connesse.

Sono a totale ed esclusivo carico dell'Impresa, dovendosi intendere compensato con i corrispettivi di cui all'art. 6, ogni altro onere per svolgere il servizio a perfetta regola d'arte ed in particolare, se necessario:

- a) l'installazione di adeguati quadri di cantiere (C.E.I.64.8V5) collegati ai punti di consegna definiti negli impianti della Direzione Lavori intendendosi l'approvvigionamento dell'energia e la provvista dell'acqua occorrenti per l'esecuzione degli interventi e per tutti i servizi di cantiere a carico della Direzione Lavori;
- b) la consegna, alla Direzione Lavori, in duplice copia, dei manuali tecnici relativi a tutte le attrezzature installate;
- c) le spese e gli oneri per tutte le prove prescritte dalle Leggi e dai Regolamenti e quelle che la Direzione Lavori richiederà sui materiali forniti dall'Impresa o sulle opere eseguite, da effettuarsi presso gli istituti che verranno indicati dalla Direzione Lavori;
- d) l'applicazione di segnalazioni regolamentari diurne e notturne delle strade e di tutte le aree di cantiere interessate dal servizio, ed in genere in ogni luogo dove potesse essere pregiudicata l'incolumità degli addetti al servizio e di terzi;
- e) le spese di contratto (bollo, registrazione, copie, stampa, ecc.) e le spese di bollo degli atti di contabilità, certificati, ecc. e dei documenti tutti relativi alla gestione del servizio fino al collaudo compreso;
- f) a tenere a sua cura e spesa e a trasportare presso i magazzini della Direzione Lavori od altro luogo indicato dalla stessa quelle apparecchiature, o parti di esse, che ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori siano ritenute idonee ad un loro futuro reimpiego;
- g) la redazione del Piano di sicurezza e coordinamento di cui all'art. 10, integrato di volta in volta con riferimento agli interventi relativi alle singole commesse.

L'impresa dovrà fornire alla Direzione Lavori il numero telefonico presso cui i rappresentanti legali e/o tecnici della stessa saranno sempre reperibili.

Art.30 - OBBLIGHI DELL'IMPRESA VERSO IL PERSONALE DIPENDENTE

L'Impresa ha l'obbligo di attuare, nei confronti del Personale dipendente occupato nell'ambito dell'appalto, condizioni retributive e normative non inferiori a quelle sancite dai Contratti Collettivi di Lavoro, ed accordi sindacali equipollenti, aventi vigore alla data dell'aggiudicazione, con le variazioni ed in genere ogni altra pattuizione successivamente stipulata; ha inoltre l'obbligo di continuare ad applicare i suddetti accordi anche dopo la loro eventuale scadenza e fino al loro rinnovo o sostituzione, ed a tali obblighi resta comunque ed in ogni caso vincolata anche se non aderente alle Organizzazioni stipulanti.

L'Impresa è responsabile dell'osservanza dei suddetti obblighi anche da parte di eventuali subappaltatori ed anche nel caso in cui i contratti collettivi non disciplinassero l'ipotesi del subappalto.

L'Impresa dovrà esibire in originale e consegnare in copia le denunce di inizio attività agli Enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici prima dell'inizio del servizio e comunque entro trenta

Area Energizzazione Infrastrutture

giorni dalla data di consegna.

L'Impresa dovrà comunicare alla Direzione Lavori l'elenco nominativo dei Dipendenti, impiegati nell'ambito dell'appalto, con le relative mansioni o qualifiche, restando obbligata a non modificare l'organico del cantiere senza aver preventivamente informato la Direzione Lavori. Lo stesso obbligo ricorre nel caso di subappalto.

L'Impresa è tenuta a presentare, ad ogni richiesta della Direzione Lavori il proprio libro paga e quello delle Imprese subappaltatrici per le verifiche di cui sopra.

L'Impresa e per suo tramite anche il Subappaltatore, deve trasmettere alla Direzione Lavori, a semplice richiesta e comunque all'atto dell'emissione di ciascun certificato di pagamento, copia dei versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

L'Impresa è tenuta alla più scrupolosa osservanza di tutte le vigenti norme di legge in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene sul lavoro, con particolare riferimento a quelle sancite dai DD.P.R. 27.4.1955 n.547; 7.1.1956 n.164 e 20.3.1956 n.320 e dei D.Lgs. 19.09.1994 n. 626, 19.003. 1996 n. 242, e relative successive modificazioni, nonché D.Lgs. 81/08, recanti attuazioni di direttive comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, liberando la Direzione Lavori da ogni e qualsiasi responsabilità in merito.

Nel caso di infortuni avvenuti durante l'esecuzione delle opere, l'Impresa dovrà immediatamente e di propria iniziativa trasmettere alla Direzione Lavori copia delle denunce e della relativa documentazione integrativa, inviate ai competenti Enti assicurativi, di vigilanza e di controllo.

PENALE

In caso di inosservanza di tale obbligo la Direzione Lavori applicherà una penale di Euro 1.000,00 (mille).

Non si darà corso alla liquidazione del saldo finale, senza l'acquisizione della dichiarazione rilasciata dagli Enti competenti attestante che l'Impresa è in regola con tutti gli adempimenti assicurativi e previdenziali.

Art.31 - RINVENIMENTI

Tutti gli oggetti di pregio intrinseco ed archeologico, o ritenuti tali dalla Direzione Lavori, rinvenuti nell'area dei lavori spettano a pieno diritto all'Alto Calore Servizi SpA, salvo quanto su di essi possa competere allo Stato.

L'appaltatore è tenuto a dare immediato avviso del rinvenimento alla Direzione Lavori e, quindi, provvedere al trasporto presso il sito di stoccaggio secondo le indicazioni della stessa Direzione Lavori che provvederà a redigere regolare verbale da trasmettere alle competenti Autorità.

Per quanto detto però, non saranno pregiudicati gli eventuali diritti spettanti per legge agli autori della scoperta.

Art.32 – BREVETTI D'INVENZIONE

Sia che l'Alto Calore Servizi SpA prescriva l'impiego di disposizioni o sistemi protetti da brevetti di invenzione, sia che l'Appaltatore vi ricorra di propria iniziativa con il consenso del Direttore dei Lavori, l'Appaltatore deve dimostrare di aver pagato i dovuti canoni e diritti e di avere adempiuto a tutti i relativi obblighi di legge.

Art.33 – ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI, PROGRAMMA LAVORI E INTERFERENZE CON ALTRE IMPRESE

Ordine da tenersi nell'andamento dei lavori

I lavori oggetto del presente capitolato interessano gli impianti di depurazione gestiti dall'Alto Calore Servizi SpA, elencati in specifico articolo in coda al presente documento, e, pertanto la Direzione Lavori, con Ordine di Servizio scritto, provvederà a richiedere all'Appaltatore, che ne accetterà l'incarico, l'esecuzione delle singole attività e/o forniture, secondo il programma di cui al successivo punto.

Programma lavori

Il programma dei lavori sarà redatto ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori che, comunque, terrà in debito conto le priorità a garanzia del mantenimento del servizio depurativo in perfetta efficienza e le necessità esposte dall'Appaltatore.

Interferenze con altre imprese

L'Impresa prende atto che il servizio ad essa affidato potrà interferire con i lavori eseguiti in contemporanea da personale interno all'Alto Calore Servizi SpA per la ordinaria gestione degli impianti e/o o da personale dipendente di altre Imprese e si impegna a condurre i propri interventi in armonia con le esigenze dei suddetti senza reciproco intralcio ed evitando contestazioni pregiudiziali, impegnandosi a consentire l'uso dei propri ponteggi e mezzi di sollevamento se ritenuto necessario dalla Direzione Lavori, per il personale dell'Alto Calore Servizi SpA e delle Imprese a ciò autorizzate.

L'Impresa si impegna inoltre a ricevere nei propri cantieri non solo i macchinari, le apparecchiature ed i materiali in genere di fornitura di altre Ditte autorizzate dalla Direzione Lavori, ma, anche quei materiali che la stessa riterrà opportuno approvvigionare, con il conseguente obbligo di predisporre gli spazi liberi necessari.

Per tale interferenza e per gli oneri ad esse derivanti, l'Impresa non potrà avanzare alcuna pretesa o richiesta di compenso.

In caso di urgenza l'Impresa si impegna ad accettare ed osservare le disposizioni che la Direzione Lavori emanerà nell'interesse generale dal servizio.

Art.34 – CONTRATTO DI LAVORO – DURATA GIORNALIERA DEI LAVORI – LAVORO STRAORDINARIO E NOTTURNO – INCIDENZA MANODOPERA - ONERI PER LA SICUREZZA

I rapporti lavorativi dovranno essere regolati secondo le norme previsti nei dispositivi specifici di settore e, pertanto, l'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori.

Art.35 – RESCISSIONE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto, mediante semplice lettera raccomandata, con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- a) frode nell'esecuzione dei lavori;
- b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione;

- c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- e) sospensione dei lavori da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;
- f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini assegnati;
- g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
- i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494.

In tal caso, fermo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento del danno che dovesse derivarle dalla stipula di un nuovo contratto o dall'esecuzione di ufficio, all'Appaltatore spetterà la sola liquidazione delle prestazioni e/o somministrazioni regolarmente eseguite ed accettate dalla Direzione dei Lavori.

Art.36 – ESECUZIONE IN DANNO

In caso di risoluzione del contratto o di recesso per giusta causa durante lo svolgimento delle attività appaltate, l'Alto Calore Servizi SpA si riserva il diritto di affidare a terzi l'esecuzione di quanto necessario al regolare completamento delle attività stesse, con addebito dell'eventuale maggior costo all'aggiudicatario, fermo restando il diritto dell'Alto Calore Servizi SpA al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Nei casi di cui sopra, l'Alto Calore Servizi SpA ha inoltre la facoltà di rivalersi sull'importo della cauzione definitiva prestata e di differire il pagamento del saldo eventualmente dovuto al momento della risoluzione o del recesso, al fine di quantificare il danno che l'aggiudicatario è eventualmente tenuto a risarcire, nonché di operare le opportune compensazioni tra questi ultimi due importi.

L'eventuale esecuzione in danno non esime l'aggiudicatario dalle responsabilità civili, penali e amministrative in cui lo stesso possa incorrere in base alla normativa vigente.

Art.37– ESPROPRIAZIONI

Non è prevista alcuna espropriazioni dovendo operare in siti gestiti ordinariamente dall'Alto Calore Servizi SpA.

Art.38– ANTICIPAZIONI ALL'APPALTATORE

Ai sensi delle leggi e normative vigenti, non è corrisposta alla ditta aggiudicatrice delle opere in oggetto, alcuna anticipazione sul prezzo di appalto.

Art.39– GARANZIE DEI RISCHI DI ESECUZIONE

L'Appaltatore ed esecutore dei lavori dovrà stipulare una idonea polizza assicurativa che tenga indenne l'Alto Calore Servizi SpA dai rischi derivanti dalla cattiva esecuzione delle opere, anche a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera e similmente per i rischi derivanti da gravi difetti costruttivi, di cui al presente capitolato e che la copra anche dalla responsabilità verso terzi.

Art.40 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

E' vietata a pena di nullità, la cessione totale o parziale del contratto.

Art.41 - CONTROVERSIE E RISERVE

L'impresa, fatte valere le proprie ragioni durante il corso dei lavori, sarà tuttavia tenuta ad uniformarsi sempre alle disposizioni della Direzione Lavori, senza poter sospendere o ritardare l'esecuzione degli interventi affidati.

Per eventuali controversie è competente il Foro di Avellino.

CAPITOLO IV° - QUALITA' E PROVENIENZA DEI MATERIALI - PRESCRIZIONI GENERALI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

Art.42 - FORNITURE DELL'IMPRESA

Tutte le apparecchiature, le attrezzature, le installazioni, gli strumenti ed i ricambi forniti dall'Impresa dovranno rispondere ad elevate caratteristiche tecnologiche, essere delle migliori marche ed essere conformi alle norme nazionali od estere vigenti in materia di unificazione (UNI, UNICERAB, UNITPLAST, ecc.), o in mancanza, alle norme di buona esecuzione ciò sia per la qualità delle materie prime, che per i metodi di fabbricazione, le dimensioni, le tolleranze, le prove di collaudo e per quanto altro prevede la normativa tecnica vigente emanata da Enti come C.N.R., C.E.I. ecc.; esse dovranno, in ogni caso, essere idonee a sostituire quelle esistenti.

Ogni singola fornitura o installazione dovrà essere preventivamente autorizzata, con specifico Ordine di Servizio, dalla Direzione Lavori.

Pertanto l'Impresa dovrà preventivamente fornire alla Direzione Lavori le specifiche tecniche delle apparecchiature e dei materiali oggetto di ogni singola fornitura, il nominativo dei fornitori e l'ubicazione dei loro stabilimenti di produzione, sottoponendone all'approvazione le specifiche tecniche e le eventuali certificazioni di prove e collaudi.

Parimenti, per alcune installazioni particolari (quadri elettrici,...), la Direzione Lavori potrà definire precedentemente delle specifiche tecniche di esecuzione a cui l'Impresa dovrà dare attuazione.

Ogni macchina deve avere, a corredo al momento della consegna, la seguente documentazione tecnica:

1. n.2 copie del manuale di manutenzione;
2. n.2 copie del foglio di catalogo corrispondente indicante le caratteristiche tecniche di montaggio;
3. lista di ricambi suggerita per 1 anno, 3 anni e 5 anni di esercizio e relativi prezzi validi per almeno tre mesi;
4. bollettino di collaudo di fabbrica per le macchine nuove e bollettino di collaudo interno della Ditta per le macchine in riparazione. La Direzione Lavori si riserva il diritto di presenziare alle suddette prove di collaudo.

L'Impresa dovrà in qualsiasi momento garantire alla Direzione Lavori l'esecuzione di tutte le prove e collaudi sulle forniture, ritenuti necessari ed opportuni, sia in stabilimento, che a piè d'opera.

La Direzione Lavori ha facoltà discrezionali di respingere le forniture ritenute inadeguate, globalmente o per singole partite ed anche di ordinare la sostituzione del fornitore, senza che per questo l'Impresa possa vantare alcun diritto ad indennità o risarcimenti.

Tutti gli oneri e le spese per le prove ed i collaudi richiesti dalla Direzione Lavori nessuno escluso, e gli oneri inerenti le forniture (trasporto ed imballaggio), sono compresi e a completo carico dell'Impresa solo escluso il nolo della gru per l'installazione in opera del macchinario che sarà compensato a parte.

Art.43 - MATERIALI DI PROPRIETA' DELL'ALTO CALORE SERVIZI SpA

L'Impresa dovrà consegnare ad un incaricato della Direzione Lavori il materiale eventualmente recuperato dalle lavorazioni e trasportarlo su richiesta al magazzino da questi indicato.

Per tale incombenza non verrà riconosciuto alcun compenso all'Impresa.

La Direzione Lavori potrà consegnare all'Impresa materiali od apparecchiature di sua proprietà da porre in opera o da installare secondo le disposizioni che potrà impartire, e l'Impresa dovrà provvedere alla conservazione e custodia di tali beni, rispondendone per gli eventuali danni.

Art.44 - CARATTERISTICHE DEI MATERIALI, DELLE APPARECCHIATURE E DEI MACCHINARI

Per tutte le apparecchiature, le attrezzature, le installazioni e gli strumenti in dotazione ed utilizzati in ogni fase operativa delle lavorazioni e delle attività previste dal presente Capitolato, l'Impresa dovrà attenersi a quanto già stabilito dal presente documento.

Inoltre, la Direzione Lavori ha facoltà discrezionali di respingere le forniture ritenute inadeguate, globalmente o per singole partite ed anche di ordinare la sostituzione del fornitore, senza che per questo l'Impresa possa vantare alcun diritto ad indennità o risarcimenti.

Art.45 - APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTROMECCANICHE

Le apparecchiature elettriche ed elettromeccaniche fornite dall'Impresa, dovranno provenire da note Ditte specializzate italiane o estere di primaria importanza. Il nome della ditta fornitrice dovrà essere accettata dalla Direzione Lavori mediante apposito ordine di servizio, dopo aver accertato la capacità impiantistica ed i cicli di produzione, la potenzialità e le prestazioni degli impianti esistenti e di quelli in installazione, nonché le referenze di altre forniture simili già eseguite.

Le apparecchiature dovranno avere caratteristiche adeguate alle specifiche applicazioni cui sono destinate, sarà cura ed obbligo dell'Impresa il verificare la rispondenza delle caratteristiche, anche se comunicate dalla Direzione Lavori, con le necessità del caso specifico della singola installazione in modo da salvaguardare la effettiva funzionalità finale dell'opera fornita, installata e resa operativa presso lo specifico sito.

Nella scelta dei componenti dovrà essere garantita la massima uniformità; ciò significa, in particolare, che le parti con identiche caratteristiche dovranno provenire da un unico costruttore ed essere del medesimo modello.

Inoltre i componenti di una stessa categoria dovranno, per quanto possibile, essere del medesimo costruttore ed appartenere ad una stessa serie produttiva.

Le apparecchiature dovranno, inoltre, essere realizzate in conformità alle Norme UNI, alle norme CEI, alle vigenti norme antinfortunistiche, di prevenzione incendi, nonché a tutte le norme vigenti o che potranno essere emanate nel corso dell'esecuzione dei lavori salvo quanto esplicitamente prescritto nel presente C.S.A.

Apparecchiature elettromeccaniche

I quadri elettrici dovranno essere corrispondenti alle norme.

Il funzionamento in automatico sarà asservito ad un contatto operativo proveniente da

- galleggianti;
- timer;
- relè di livello

per provvedere all'avviamento, all'arresto e all'alternanza delle apparecchiature a secondo della necessità prestabilita

Fornitura ed installazione in opera di apparecchiature elettromeccaniche

Ogni apparecchiatura (elettropompe, soffianti, areatori sommersi, etc. fornita dall'Appaltatore dovrà essere:

1. dimensionata adeguatamente in modo da fornire le prestazioni richieste dalla Direzione Lavori;
2. idonea alle condizioni di installazione previste ed alla situazione impiantistica esistente;
3. rispondente a tutte le vigenti normative in materia di unificazione, tecnica costruttiva e di sicurezza;
4. completa di tutte le documentazioni tecniche e certificazioni di corredo.

Le apparecchiature e gli accessori connessi, nonché le lavorazioni per la messa in opera ed in esercizio, installazione e collegamenti inclusi, dovranno essere perfettamente rispondenti:

- a tutte le vigenti norme di legge in materia di sicurezza e di prevenzione infortuni;
- alle norme CEI, UNI, UNEL, ed a tutte le prescrizioni tecniche relative alla "perfetta regola dell'arte";
- ai regolamenti di attuazione ed alle circolari interpretative, alle loro varianti ed integrazioni.

Gruppo Elettrogeno

Il Gruppo Elettrogeno dovrà essere posato in opera dall'impresa corredato dal relativo quadro elettrico di comando e controllo di cui le caratteristiche tecniche sono descritte a seguire.

Il quadro elettrico di comando del G.E., dovrà essere posato in opera da parte dell'Impresa nelle vicinanze del G.E., in posizione facilmente accessibile.

Conforme alle Norme CEI 2-3, IEC 34.1, BS 4999/5000, VDE 0530, NF 51-100, OVE M-10 e provvisto di certificazione di conformità alla direttiva CEE 89/392-73/23-89/336 e successivi emendamenti, i sistemi di sicurezza sono conformi alle richieste delle autorità VV. FF., con Circolare Ministero dell'Interno, Direzione Generale della Protezione Civile e dei Servizi Antincendio - 31 Agosto 1978, MI. SA. (78) 11, Circolare n. 73 del 29.09.1971.

Le specifiche di funzionamento relative alle apparecchiature descritte ai punti precedenti dovranno essere stabilite in accordo con la Direzione Lavori e in seguito, al termine dei lavori, dovrà essere consegnata in triplice una copia del progetto redatto in conformità alla norma CEI 0-2 fascicolo 2459G su formato cartaceo e in un'unica copia su supporto informatico.

Ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori le suddette specifiche potranno essere modificate o eventualmente integrate al fine di ottenere miglioramenti tecnico-economici rispetto all'ipotesi di progetto.

Art.46 – LAVORI IDRAULICI

Limitatamente alla camera di manovra e/o agli organi di controllo e comando, anche se posti in manufatti esterni a quelli ospitanti gli impianti stessi, la Direzione Lavori potrà richiedere l'esecuzione di lavori idraulici con lo scopo di garantire e/o migliorare il funzionamento delle macchine elettromeccaniche a servizio dell'impianto.

L'appaltatore dovrà eseguire i lavori idraulici ritenuti necessari, a insindacabile giudizio della Direzione Lavori, nel rispetto delle disposizioni della stessa Direzione e nel rispetto di tutte le normative di settore specifiche, in modo da garantirne la elevata qualità e la realizzazione con i criteri della perfetta regola d'arte, il tutto fornito e posto in opera in modo, inoltre, da garantire il

Area Energizzazione Infrastrutture

funzionamento ottimale dell'intero impianto.

Tali lavori potranno essere effettuati entro e fuori dai fabbricati contenenti gli impianti se necessari al loro perfetto ed efficiente funzionamento.

Art.47 – DEMOLIZIONI E PICCOLI LAVORI EDILI

Limitatamente ai manufatti ospitanti gli impianti stessi, la Direzione Lavori potrà richiedere l'esecuzione di piccoli lavori edili e/o demolizione/realizzazione di strutture con lo scopo di garantire e/o migliorare il funzionamento delle macchine elettromeccaniche a servizio dell'impianto.

Nelle demolizioni e rimozioni l'Impresa deve adottare tutte le precauzioni necessarie per salvaguardare le opere circostanti e per non deteriorare i materiali risultanti dalle demolizioni stesse, dei quali sia previsto l'utile reimpiego.

Anche per le demolizioni e le rimozioni potrà essere vietato l'uso delle mine.

Quando per mancanza di puntellamenti e delle necessarie precauzioni venissero demolite altre parti od oltrepassati i limiti delle demolizioni prescritte, le parti indebitamente demolite saranno ricostruite e rimesse in ripristino a cura e spese dell'Impresa.

Tutti i materiali riutilizzabili, a giudizio insindacabile della Direzione Lavori dovranno essere con cura scalcinati, puliti, custoditi, trasportati e depositati nei luoghi che verranno indicati dalla Direzione Lavori stessa.

L'Impresa è responsabile di tutto il materiale riutilizzabile, fino a quando non venga ricollocato in opera; all'Impresa stessa perciò sarà addebitato quel materiale che risulti mancante o comunque danneggiato.

I materiali di scarto provenienti dalle demolizioni e rimozioni dovranno essere trasportati, a cura e spese dell'Impresa, su aree di scarico con gli stessi vincoli e modalità prescritti per i materiali provenienti dagli scavi e nel rispetto delle normative vigenti.

Art.48 - COLLOCAMENTI IN OPERA

a) Norme generali per i collocamenti in opera

La posa in opera, che segue le operazioni di fornitura e consegna a deposito di cantiere, di qualsiasi materiale o manufatto, di qualsiasi tipo e dimensione necessario per le forniture e le lavorazioni previste dal seguente Capitolato ed oggetto dell'appalto, è da considerarsi la somma delle attività di seguito elencate: prelevamento dal deposito di cantiere, trasporto in sito, eseguito con qualsiasi mezzo anche meccanico, nell'approntamento dell'eventuale opera provvisoria richiesta per l'esecuzione del lavoro, nel collocamento nel luogo esatto di destinazione, a qualunque altezza o profondità ed in qualsiasi posizione, in tutte le lavorazioni accessorie quali taglio di strutture, fissaggio, adattamento, stuccature e riduzioni o ripristino delle opere murarie attraverso te.

La posa in opera dovrà essere eseguita con tutte le cure e le cautele richieste, provvedendo a proteggere il materiale o manufatto collocato in opera da eventuali danni.

Le apparecchiature elettromeccaniche, le tubazioni, le saracinesche e le valvole idrauliche (compreso di tronchetti di tubazioni pezzi speciali e quant'altro necessario a comporre le camere di manovra a servizio degli impianti in cui sono presenti e funzionano le apparecchiature

Area Energizzazione Infrastrutture

elettromeccaniche) ecc., dovranno essere sistemate secondo i disegni di progetto e le indicazioni che verranno date dalla Direzione Lavori. In ogni caso dovranno essere collocate in modo da essere facilmente ispezionabili, specie in corrispondenza dei giunti.

Le singole apparecchiature dovranno essere testate e garantite nel funzionamento sul sito specifico di installazione, la funzionalità (e il collaudo delle opere e delle manutenzioni) delle stesse sarà valutata rispetto al mantenimento e/o miglioramento delle prestazioni dell'intero impianto.

Art.49 - COLORITURE E VERNICIATURE

Limitatamente ai manufatti ospitanti gli impianti stessi e alle componenti idrauliche a servizio delle camere di manovra, la Direzione Lavori potrà richiedere l'esecuzione di piccoli lavori di pitturazione di strutture edili ed idrauliche con lo scopo di garantire e/o migliorare la vivibilità e la gestibilità degli impianti da mantenere.

Tutte le superfici metalliche da proteggere mediante verniciatura, dovranno essere preventivamente sottoposte ad un trattamento idoneo a rimuovere da tutta la zona calamina, ossidi, scorie residue dei cordoni di saldatura e incrostazioni di varia natura.

Per tali operazioni si adotterà, caso per caso, la modalità più idonea (carteggiatura, spazzolatura, raschiatura, martellatura, brossatura); nei casi di ossidazione profonda si dovrà ricorrere alla sabbiatura spinta a metallo vivo. Ove necessario, tali modalità dovranno integrarsi.

La pulizia dovrà essere completata da un'operazione di rimozione della polvere, mediante soffiaggio di aria asciutta a getto violento.

Le zone eventualmente imbrattate da sostanze grasse dovranno essere sgrassate con solvente e successivamente ripulite come detto.

A pulitura avvenuta le superfici dovranno essere idonee a fornire un buon ancoraggio per le vernici che verranno successivamente applicate; la prima ripresa di vernice dovrà essere fatta nello stesso giorno in cui è stata fatta la pulitura.

I prodotti vernicianti in applicazione dovranno essere di qualità e tipi approvati dalla D.L. Non si dovrà procedere all'applicazione di alcuna vernice o pittura su superfici umide. Per i cicli di verniciatura a più riprese di vernice, si dovrà lasciar trascorrere, tra l'applicazione di una ripresa e l'altra, il tempo necessario per il sufficiente indurimento della pellicola affinché la stessa sia idonea a ricevere la successiva ripresa.

Le coloriture e le verniciature dovranno essere precedute da una conveniente ed accurata preparazione delle superfici.

Nelle opere metalliche la preparazione consisterà nella raschiatura e spazzolatura di tutta la superficie; questa operazione deve essere eseguita esclusivamente con appositi raschietti e spazzole metalliche o di crine, con divieto assoluto di impiegare stracci, carta o simili. La Direzione Lavori potrà, a suo insindacabile giudizio, ordinare procedure specifiche che garantiscano la migliore riuscita del lavoro.

Nelle opere murarie la preparazione consisterà nella scrostatura e spazzolatura di tutta la superficie, nell'eventuale ripresa degli spigoli e nella rettifica dei piani. Successivamente sarà eseguita la stuccatura delle superfici da trattare con le stesse modalità stabilite per la preparazione delle superfici metalliche.

In luogo delle normali preparazioni sopra descritte, la Direzione Lavori potrà ordinare trattamenti speciali preliminari sia delle superfici murarie, quali l'applicazione di fluatante, sia di quelle metalliche, quali lo sgrassaggio con liquidi fosfatanti o il decapaggio chimico. Per tali trattamenti

L'Impresa dovrà osservare le prescrizioni della Direzione Lavori.

L'Impresa non potrà iniziare le coloriture o le verniciature senza averne avuta autorizzazione dalla Direzione Lavori, al cui insindacabile giudizio spetta decidere se il lavoro di preparazione delle superfici sia stato eseguito in modo soddisfacente.

Per i lavori di coloritura e verniciatura l'Impresa dovrà impiegare prodotti delle migliori Ditte, accettati preventivamente dalla Direzione Lavori, sia per la scelta dei prodotti e delle tinte sia per il genere di esecuzione; tali campionature dovranno essere eventualmente ripetute con le varianti richieste sino ad ottenere l'approvazione della Direzione Lavori.

Art.50 - FORNITURE, MATERIALI E ATTIVITA'

La fornitura di macchinari, materiali e delle attività previste deve avvenire come segue:

- a) **ogni macchina deve essere dotata, ove necessario, di imballaggio** e protezioni idonee alla conservazione in magazzino coperto per almeno sei mesi;
- b) **ogni macchina che richiede l'uso di autogrù**, per la movimentazione, deve essere fornita di golfari di presa o di imbracature dell'imballaggio in sostituzione;
- c) **ogni macchina fornita in opera si deve intendere installata e funzionante** nel rispetto delle caratteristiche di quella sostituita. E' facoltà della Direzione Lavori richiedere il collaudo che sarà a totale carico dell'Impresa.
- d) **ogni macchina dovrà essere movimentata dallo stabilimento di produzione e/o collaudo di fabbrica al sito di stoccaggio e/o da questo al sito di installazione** senza che l'Appaltatore possa avanzare richiesta di maggiorazione dei prezzi in quanto, in essi, si è tenuto in debito conto in fase di progetto esecutivo; parimenti avverrà per ogni componente dell'apparecchiatura e/o materiale e attrezzi necessari per espletare ogni fase lavorativa prevista nel presente capitolato e nei documenti di contratto.

Art.51 - TRASPORTO A DISCARICA

Il trasporto a discarica dei materiali esuberanti dovrà avvenire presso discariche autorizzate secondo le differenti qualità e pericolosità dei materiali risultanti dalle lavorazioni dai relativi Enti competenti di zona per la categoria di appartenenza.

L'Impresa dovrà consegnare in visione le ricevute rilasciate dalla proprietà della discarica quale prova del quantitativo trasportato nel sito autorizzato e presentare il relativo "Formulario d'identificazione degli scarichi" per la verifica dei quantitativi stessi.